



**Oggetto:** parere sulla proposta di legge n. 43, <<Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, "Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale" concernenti le funzioni del Garante regionale a tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle persone anziane vulnerabili>>, d'iniziativa dei consiglieri Novelli ed altri, presentata in data 24 febbraio 2025.

Il presente parere è reso ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. e), della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante «Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale» e ss.mm.ii.) e dell'art. 96 del Regolamento interno del Consiglio.

La proposta di legge n. 43 attribuisce al Garante regionale dei diritti della persona, che già svolge le funzioni di garanzia dei minori, delle persone private della libertà personale e di quelle a rischio di subire discriminazioni, le ulteriori funzioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle persone anziane vulnerabili, modificando ed integrando diverse disposizioni contenute nella legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, e ss.mm. ed ii., istitutiva dell'Organo di garanzia suddetto.

Le finalità della normativa proposta appaiono condivisibili in linea di principio e si richiama al riguardo, per le motivazioni, quanto contenuto nella relazione accompagnatoria del progetto di legge.

Di seguito si espongono le considerazioni dell'Ufficio.

Per quanto concerne la figura di garanzia a tutela delle **persone disabili**, si evidenzia in primo luogo, l'istituzione di un organo a carattere nazionale, denominato appunto "Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità", istituito con il decreto legislativo n. 20 del 5 febbraio 2024, in attuazione della la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità», il cui art. 2, comma 2, lettera f), in particolare ne prevedeva l'istituzione al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, disciplinandone funzioni e poteri. **L'Autorità garante** è organo collegiale – si compone di tre membri, Presidente e due componenti – ed **è entrata in vigore l'1 gennaio 2025** a seguito della nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato. Le funzioni dell'Organo sono definite dall'art. 4 del decreto legislativo istitutivo<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Art. 4

#### Funzioni e prerogative del Garante

**1.** Il Garante esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
- b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 5, comma 2;
- c) promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
- d) riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'[articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67](#), da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito

A livello regionale si osserva come diverse regioni italiane si siano dotate di una figura di garanzia a tutela delle persone disabili. Com'è noto, la situazione complessiva degli organi di garanzia è estremamente variegata, differenziandosi da ente ad ente: quasi tutte le regioni hanno un difensore civico e un garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dei diritti dei detenuti (queste ultime due figure sono previste anche a livello nazionale e si rapportano con i rispettivi organi locali); taluni ordinamenti regionali prevedono poi figure quali il garante per la tutela delle vittime di reato, il garante per le persone disabili in questione, delle persone anziane, come si vedrà, e finanche il garante degli animali (Regione Piemonte).

Passando alla figura di garanzia a tutela delle **persone anziane (vulnerabili)**, si osserva, a livello nazionale, nella corrente Legislatura, l'avvenuta presentazione di due progetti di legge, uno alla Camera dei deputati ed uno al Senato della Repubblica, che prevedono l'istituzione di un'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone anziane.

Il primo di essi, n. C. 398, è stato presentato alla Camera in data 19 gennaio 2022, d'iniziativa di Cristina Rossello (FI-PPE) ed altri: risulta assegnato alla Commissione in sede referente, ma non ne è ancora iniziato l'esame.

---

di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità. Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;

- e) svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell'[articolo 116 del codice del processo amministrativo](#) di cui al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#);
- g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- i) promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;
- l) assicura, in coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
- m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità sull'attività svolta;
- n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l'esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti di cui alla [legge 26 luglio 1975, n. 354](#), avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla [legge 12 giugno 1990, n. 146](#), e all'[articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#). Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito;
- o) effettua le visite ai sensi degli [articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975](#);
- p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
- q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
- r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Al Senato risulta essere stato presentato, in data 1 febbraio 2023, il DDL n. S. 535, iniziativa di Daniela Ternullo (FI-PPE) ed altri: anche questo progetto è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, ma non è ancora stato esaminato.

E' interessante notare che l'articolato di entrambi i PDL sopra citati prevede l'istituzione di garanti dei diritti delle persone anziane da parte delle regioni, i quali sarebbero poi destinati ad essere coordinati dall'istituendo organo nazionale.

Nel frattempo, peraltro, alcune regioni si sono mosse in autonomia, istituendo tale figura di garanzia a livello locale territoriale.

Esposta a titolo di premessa la succinta panoramica di cui sopra, seguono le osservazioni al PDL in questione, formulate in parte anche sulla base di un raffronto con la normativa di altre regioni nella materia *de qua*.

1. La prima osservazione che si ritiene di presentare riguarda la previsione contenuta nell'art. 1 della proposta di legge – gli artt. 2, 3 e 4 successivi risulterebbero sostanzialmente una sorta di coordinamento e conseguenza "logica" delle modificazioni introdotte dall'art. 1 – secondo la quale le nuove funzioni di tutela verrebbero sommate a quelle attualmente svolte dal Garante regionale dei diritti della persona, che quindi cumulerebbe le funzioni finora svolte, molto impegnative e dispendiose, in materia di infanzia ed adolescenza, di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione con quelle nuove, altrettanto rilevanti anch'esse, considerata se non altro la platea dei potenziali beneficiari degli interventi (si pensi ad es. agli anziani). Si ha ragione di ritenere che tale opzione – di affidare ad un unico organo monocratico tutte queste competenze – rappresenti un *unicum* a livello regionale, consentendo obiettivamente di avere un solo interlocutore su tematiche che spesso risultano tra le stesse fortemente intrecciate, quindi evitando il rischio non solo di una duplicazione di azioni, ma anche di non cogliere quegli aspetti concorrenti e unificanti che non poche volte possono rilevarsi a seguito di una visione sistemica dell'universo delle fragilità. Per esempio, la Regione Lombardia ha previsto la figura del garante regionale per la tutela delle persone disabili come organo nuovo e distinto dagli altri, analogamente a quanto stabilito dalle Regioni Lazio, Puglia e Campania, tra gli enti visionati.<sup>2</sup> Per quanto attiene il garante delle persone anziane, risulta che la Lombardia ha affidato tale funzione al garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, mentre la Sicilia ha previsto la creazione di una figura autonoma, istituita presso l'Amministrazione regionale.<sup>3</sup>

Si auspica quindi una riflessione "operosa" riguardo a tale scelta da parte del Legislatore regionale, accompagnando da subito e concretamente il necessario rafforzamento della struttura amministrativa di supporto del Garante, altrimenti impossibilitata ad operare realmente; l'intuizione, la quale ha il pregio indiscusso di unire tutte le "fragilità" nell'ambito di competenza di una sola figura di garanzia, quindi di consentire che le esperienze positive realizzate in specifici ambiti possano favorire l'instaurazione di metodologie e

---

<sup>2</sup> Lombardia: cfr. LR 24.6.2021, n. 10; Lazio: cfr. LR 25.7.2023, n. 7; Puglia: cfr. art. 31-ter LR 10.7.2006; Campania: cfr. LR 7.8.2017, n. 25.

<sup>3</sup> Lombardia: cfr. LR 21.11.2024, n. 18; Sicilia: cfr. LR 21.12.2021, n. 34.

strategie di intervento analoghe in altri contesti, anche sulla scorta di esperienze equiparabili di sensibilizzazione sociale, rischierebbe verosimilmente di non conseguire le finalità prefissate se non messo per davvero in grado di operare in campi dove non solo è necessario l'ascolto, ma dove ci si attende delle risposte tempestive, capaci di almeno orientare quanti si rivolgano a quella sorta di Pronto Soccorso Sociale rappresentato dall'Organo di garanzia.

2. Con riguardo all'art. 5, si osserva, contrariamente a quanto riscontrato in altre normative regionali, un mancato richiamo, al comma 1, ai principi di cui alla nota legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tra i beneficiari degli interventi, non viene inoltre disposto che il Garante operi solo a favore delle persone disabili la cui condizione sia accertata ai sensi della predetta legge 104/1992, diversamente da quanto contemplato dalle altre normative regionali. Tale circostanza, però, non è inconferente e/o omissiva, bensì appare interpretarsi come il superamento di un limite concettuale, parendo perciò la scelta del Legislatore regionale privilegiare la definizione, più ampia, di disabilità, contenuta nella Convenzione ONU dd. 13 dicembre 2006 in materia di diritti dei disabili, la quale al comma 2 dell'art. 1 dispone:

*"2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri."*

3. In merito alle funzioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter, come introdotti dall'art. 5 della proposta di legge, non si ritiene di formulare osservazioni particolari, anche sulla base dell'esperienza maturata dallo scrivente ai sensi della legge 9/2014, con riguardo alle attività svolta fino a questo momento. Si tratta di un elenco tipico delle funzioni assegnate ad un organo di garanzia, che contempla compiti di tipo proattivo e compiti di tipo reattivo (con possibile predominanza, sulla base dell'esperienza dell'Ufficio, dei primi sui secondi).

Un primo appunto, per quanto riguarda la funzione di tutela delle persone anziane concerne il fatto che la proposta di legge, al contrario di quanto contemplato in altre leggi regionali, prevede che gli anziani destinatari di interventi siano anche "vulnerabili", ossia fragili. Le disposizioni regionali siciliane e lombarde, citate in nota 3, fanno riferimento solo ad anziani in genere. Per evitare ogni malinteso, l'art. 2 della LR Lombardia 18/2024, inoltre, prevede che i beneficiari degli interventi abbiano un'età pari o superiore ai sessantacinque anni di età.

Ma anche tali precisazioni finalizzate a descrivere dei perimetri apparentemente più precisi, potrebbero, per certi versi, risultare inopportuni, in quanto la casistica delle fragilità e delle vulnerabilità afferenti le persone anziane e, ancor di più quelle disabili, stenta nella verità fattuale ad essere incasellata all'interno di rigidi cataloghi, risultando spesso il risultato di sensibilità sociali, di mutamenti anche strutturali dei modelli di comunità, di criticità che attentano, modificano e riformano le logiche ed i contesti perfino familiari, addirittura producendo fenomeni sia di denatalità che di abbandono

e/o isolamento imposto o autodeterminatosi da parte delle stesse persone destinatarie dell'attenzione del legislatore regionale, le quali, invece, avrebbero bisogno di un maggiore sistema di relazioni sociali e di servizi pubblici dedicati, pertanto è ragionevole la scelta operata allo scopo, favorendo il formarsi di una attenzione costante su confini incerti, mobili, inevitabilmente indeterminati che attengono alle tematiche in questione.

Alla luce delle funzioni assegnate all'organo specialmente in materia di disabilità, ma anche di anziani, il rischio eventuale della possibilità di un conflitto di competenze con il Difensore civico, con ricadute dal punto di vista operativo, sarà certamente superato, così come pure viene per l'appunto previsto, dal più sistematico coordinamento delle rispettive attività. Al comma 3 dell'art. 9-bis potrebbe essere richiamato anche un coordinamento con l'Autorità garante nazionale, recentemente istituita, per quanto già dovrebbe essere cosa in sé, così come la stessa, da poco insediatasi come presidenza e collegio, si è pure recentemente espressa nel corso della riunione con i garanti regionali il 19-03-2025.

4. L'art. 8, le problematiche del personale, l'opportunità di una norma transitoria. I nuovi compiti assegnati presuppongono un sostanzioso aumento del personale assegnato all'Ufficio del Garante nel suo complesso organizzativo, attualmente ridotto ai minimi termini e destinato a ridursi ancora per effetto di pensionamenti (da implementare anche il personale sul territorio considerato il disposto del comma 2 dell'art. 9-ter). Ma non si tratta solo di una questione di numeri se manca la qualità. Il personale aggiuntivo deve infatti essere adeguatamente formato ai nuovi compiti: si pensi ad esempio all'attività informativa nella materia, estremamente complessa, dei diritti dei disabili (comma 2, lett. i) che deve essere espletata dall'Ufficio ed in cui svolgono attualmente un ruolo attori decisamente preparati, quali Servizi sociali o Patronati... Per non tralasciare l'attività di riscontro delle segnalazioni, che si presume potrebbero essere numerosissime anche tenuto conto dell'enorme platea di potenziali beneficiari degli interventi, come sopra accennato.

Di qui, per i suesposti motivi, emerge la necessità di una disposizione sull'entrata in vigore della normativa, che ne posticipi l'entrata in vigore quantomeno a partire dal prossimo anno, così da consentire l'operatività dell'Ufficio ed evitare che le nuove funzioni rimangano solo sulla carta. Offrire all'utenza un servizio scadente mina la credibilità dell'Istituzione.

Al riguardo, non sarebbe peregrino immaginare di impiegare, attraverso l'istituto giuridico del comando, del personale specializzato proveniente da altre amministrazioni che l'accordino a motivo di quella leale collaborazione interistituzionale che deve esserci tra la Regione autonoma e lo Stato; d'altronde si tratterebbe di un ragionevole bilanciamento se solo si pensasse a quanto aiuto sia stato offerto, ad esempio, agli organi giudiziari ordinari.

In particolare, sarebbe già di grande ausilio all'ufficio del Garante, così come già avviene per quello nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, potersi servire di appartenenti alla stessa amministrazione penitenziaria, soprattutto ove si trattasse almeno di un agente e/o ufficiale di

polizia giudiziaria e di un funzionario giuridico pedagogico, in quanto si consentirebbe una maggiore velocità ed efficacia nelle attività dell'ufficio, in specie nella cura di istruttorie complesse che richiedono una specifica conoscenza dei contesti, nonché delle procedure e di quant'altro occorra per assicurare una effettiva, puntuale e concreta azione di garanzia in punto di diritto. Basterebbe, al riguardo, il solo richiamare la quantità di lavoro, e la complessità che ne deriva, già dalle sole visite da effettuarsi negli istituti penitenziari, ove si voglia una regolare e periodica tenuta dei colloqui, dai quali inevitabilmente derivano, soprattutto ove si tratti di detenuti dei circuiti di alta sicurezza e del 41 bis, diverse istruttorie con relative pratiche da indirizzare ad una molteplicità di organi istituzionali, ognuno per la propria competenza, oppure tutte le problematiche relative alle questioni afferenti i soggetti ristretti psichiatrici, idem per quelli affetti da dipendenze, gli stranieri, etc., per poi aggiungere le complessità di tematiche derivanti dalla platea di immigrati ospitati nel CPR, dei MSNA, etc..

Come si intuisce, l'attività del Garante non si esaurisce nel mero ascolto, ma deve invece tradursi, ove ce ne siano i motivi che legittimino la sua azione, in interventi specifici; tutto questo per comprendere quanto bisogno di risorse umane dedicate l'organo di garanzia necessiti, benché notevolissima e di alta competenza tecnico-giuridica, accompagnata anche da sensibilità umana, è l'attività svolta dalle poche unità in servizio su cui, oggi, si possa contare.

## **Conclusioni**

Terminando questa relazione, non si può non osservare, perciò, come la proposta di legge, presentata dai consiglieri Novelli, Cabibbo, Lobianco, abbia il pregio di affrontare il tema della necessaria attenzione e della maggiore tutela che è necessario indirizzare verso il popolo, vasto, delle persone con disabilità e di quelle anziane, le quali costituiscono una quota rilevante della cittadinanza residente in questa regione.

Se pure è vero che, fortunatamente, si è andata nel tempo formando una legislazione favorevole, rivolta soprattutto al mondo delle persone disabili, la cui tutela risulta, quantomeno in punto di diritto, assicurata, attraverso una normazione variegata e che coinvolge un numero significativo di istituzioni pubbliche chiamate a dare ad essa concretezza, altrettanto, francamente, non può dirsi per il mondo delle persone anziane.

Eppure, al netto di ogni ricerca, così dalla visione di qualunque istogramma grafico rinvenibile presso gli istituti statistici, è risaputo come le persone anziane rappresentino, ormai, uno dei più importanti sostegni di natura socio-economica a supporto della generalità dei nuclei familiari in cui gli stessi si trovino, eventualmente, inseriti e/o siano in qualche modo collegati.

Ridurre, però, l'importanza delle persone anziane al solo tema che esse rappresentino una sorta di stampella sociale, non poche volte di "soccorso" immediato, sarebbe ingeneroso, in quanto esse non solo svolgono una funzione di aiuto verso le famiglie ma, spesso, rappresentano la testimonianza storica che rafforza il mantenimento della identità delle nostre pur variegata comunità, consentendo che non si disperdano narrazioni di popoli, che si

conservi il mantenimento di tradizioni, che la conoscenza di esperienze positive e di drammi superati di cui sono stati testimoni se non anche protagonisti sia preservata dall'oblio, perché costituente essa stessa *l'in sé* delle nostre società che vogliamo plurali e progredite.

Le persone anziane, infatti, sono anche la prova vissuta di valori basilari all'interno del nostro ordinamento democratico, la cui origine, non poche volte, ha trovato la stura proprio dal sacrificio e dall'impegno che gli stessi, in anni ed epoche non certamente facili, hanno saputo offrire alle nostre comunità, consentendoci di progredire al punto in cui siamo.

Ma liberandoci da ogni amarcord e proiettandoci in un più spassionato pragmatismo, sarebbe, probabilmente, sufficiente intervistare i componenti di qualunque famiglia italiana ove siano presenti stabilmente e/o comunque vi sia frequentazione frequente con i c.d. "parenti anziani", interrogando soprattutto i più giovani, per constatare come le persone anziane, tangibilmente, abbiano di fatto costituito il più importante e discreto ammortizzatore socio-economico negli anni che stiamo vivendo, in particolare allorché la disoccupazione giovanile degli anni scorsi, e non solo quella, accomunata al minor valore d'acquisto delle retribuzioni, hanno favorito e non poche volte determinato reali preoccupazioni sul possibile impoverimento delle famiglie monoreddito e/o comunque titolari di retribuzioni modeste, e pertanto più esposte alle volute del mercato e alle continue oscillazioni dei prezzi, soprattutto per i consumi energetici, le spese sanitarie, quelle del mantenimento dei giovani nei circuiti scolastici ed universitari.

Spesso, infatti, è stato proprio grazie alle persone anziane, sia che vivessero all'interno di nuclei familiari ove fossero presenti giovani studenti, in particolare i propri figli e/o nipoti, così pure ove fossero, invece, riusciti a mantenere una propria autonomia residenziale, abbiano nei fatti rappresentato, attraverso le proprie pensioni e la loro tradizionale attitudine al risparmio, uno dei più importanti e concreti aiuti economici in grado di evitare drammatici tracolli della capacità di spesa delle famiglie.

In tali casi, i cui primi beneficiari sono stati proprio i familiari che, attraverso la solidarietà familiare offerta dai propri "anziani", sono riusciti a contenere, se non anche evitare, di subire le conseguenze di pesanti e frequenti scossoni economici che hanno contraddistinto l'economia globale, soprattutto negli ultimi tre lustri, permettendo così il mantenimento di un tenore di vita e l'assunzione delle relative spese, soprattutto di quelle rivolte a favore proprio dei nipoti (rette universitarie, i costi d'affrontare per il risiedere fuori sede degli studenti, le spese per l'acquisto di libri, e perfino per le vacanze e corsi Erasmus all'estero, per l'acquisto di uno scooter, etc.), che altrimenti non avrebbero potuto trovare concreta soddisfazione.

Non solo: se il nostro sistema sociale ancora regge sul piano finanziario, nonostante le tante difficoltà e anche i conflitti che in un mondo globalizzato comunque si riverberano su tutte le realtà presenti, seppure con effetti e conseguenze diversificate, ciò è dovuto anche al concorso positivo che deriva dalla ricchezza apportata dalle persone anziane le quali hanno contribuito, con la loro propensione al risparmio e l'assolvimento agli oneri fiscali, a realizzare

quell'apparato socio-economico che si è pure tradotto in benessere collettivo, ancorché costantemente minacciato da speculazioni le più varie e, negli ultimi anni, anche da terribili conflitti, nonostante tutto.

Talché, per quanto sia sempre giusto preoccuparsi degli ultimi, questa proposta di legge mostra come occorra pure avere attenzione e sensibilità verso i "penultimi" e quanti altri, perché trascurati, rischiano di addivenirlo, risulta pertanto civile, democratico, lungimirante, il legislatore regionale che intenda normare in materia, prevedendo una ancora più specifica attenzione verso le persone anziane, nella convinzione che, in termini di "restituzione sociale", quanto esse sapranno ancora offrire alla nostra società, dove soprattutto l'elemento della famiglia, intesa come nucleo spontaneo e naturale di aggregazione delle persone, è indispensabile, anche al di là delle formule con le quali essa si costituisca e prenda concretamente vita e vigore, ne continuerà ad avere i maggiori benefici.

Se soltanto, infatti, si pensasse pure all'opera di supplenza che spesso le persone anziane svolgono a favore dei propri cari per la cura e l'accudimento di bambini e minori (ancora una volta l'evidenza di una interconnessione di tematiche sociali che questo ufficio deve pure curare), lì dove i genitori debbano allontanarsi quotidianamente dagli stessi per recarsi a lavoro, o come spesso siano proprio le persone anziane a rappresentare, con la loro casa, un approdo in situazioni di criticità sociale e familiare, si comprenderà l'importanza di prevedere anche sul piano legislativo un'attenzione dedicata verso tale categoria di cittadini, tra l'altro con conseguenze praticamente irrilevanti come impatto economico per le casse della regione, ma fortemente significative sul piano della sensibilità sociale e di comunità, nonché probabili moltiplicatori di ulteriori forme di benessere.

Quindi, concludendo, *si tratta di una proposta di legge lungimirante, dal contenuto umanistico, mai come oggi necessaria*, perché stiamo tutti vivendo un momento della nostra storia di Comunità e Paese che sente maggiormente il bisogno di rassicurazioni e tutele e che, certamente, favorirà non solo un moto di empatia e riconoscenza morale verso quella che risulterà essere percepita come buona politica, scevra da condizionamenti ideologici e di parte, ma offrirà anche motivi di maggiore e di rinnovato entusiasmo verso l'istituzione Regione, intesa come interprete attenta delle comunità che caratterizzano il suo variegato territorio.

Richiamando il marchio identitario "Io sono Friuli Venezia Giulia", con la legge che si propone ancora una volta la nostra regione mostrerà di sapersi distinguere per i sentimenti di solidarietà sociale, di mutuo e reciproco aiuto, di compassione e di laboriosità, che da sempre la caratterizzano e che, nei momenti più difficili della sua storia, hanno rappresentato quella straordinaria qualità umana spesso assunta come esempio da imitare.

Significativo, inoltre, che, ad esempio, anche altra Regione autonoma, la Sicilia, abbia inteso legiferare al riguardo, dando vita alla legge regionale n. 34 del 2021, la quale ha istituito, però presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il Garante regionale della persona anziana, il

quale opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Ma, non di meno, sul versante della tutela delle persone disabili, è risultata essere la Regione Lazio che, con legge n. 7 del 2023, ha istituito il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, presso il Consiglio regionale, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 104/1992, dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Così come occorre ricordare che Il PNRR prevedeva l'approvazione, entro il 2021, di una legge delega in materia di disabilità (L. 227/21), a cui avrebbero dovuto fare seguito entro il secondo semestre 2024 i relativi decreti attuativi. A oggi sono stati emanati il D.lgs. 222/2023, il D.lgs. 20/2024 e il D.lgs. n. 62/2024 nell'area della disabilità. Inoltre, era attesa entro il primo trimestre del 2023 una riforma organica degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, approvata con la l. 33/2023 a cui è seguito il decreto attuativo, D.lgs. 29/2024.

Da ultimo, inoltre, può essere utile ricordare come i decreti delegati ai quali si è fatto cenno pervenissero alla definizione di persone disabili ed anziane.

In entrambi i provvedimenti è presente un articolo destinato alle definizioni. Il Dlgs 62/2004 dà la definizione di persona con disabilità, modificando quella contenuta nella legge 104/92 e riprendendo quella espressa dalla Convenzione ONU. Introduce poi 14 definizioni di termini utilizzati nel decreto delegato ed effettua una congruente revisione terminologica dei termini di uso comune oggi.

Il Dlgs 29/24 per definire le persone anziane si rifà al criterio dell'età: "persona anziana" da 65 anni; "persona grande anziana" se ci si riferisce dagli 80 anni a salire. Introduce, poi, una definizione di "persona anziana non autosufficiente" che non è autonoma nelle attività fondamentali della vita quotidiana, precisando che lo "specifico bisogno assistenziale dell'anziano non autosufficiente" è quello valutato e graduato dalla valutazione multidimensionale unificata (UVM).

L'introduzione del criterio dell'età, se comprensibile nell'ottica delle più ampie politiche rivolte alle persone anziane, diventa problematico quando si trasforma in un cut-off per l'accesso all'assistenza. Ci si riferisce all'accesso alle disposizioni in materia di assistenza socio-sanitaria e prestazione universale che l'art 40 del D.Lgs 29/24 limita alle persone che abbiano compiuto 70 anni, come se la non autosufficienza si manifestasse solo dopo quell'età.

È invece positivo nel decreto 29/24 (come peraltro già nella legge delega) il "principio di continuità" con riferimento ai disabili che invecchiano, per i quali viene stabilita la continuità assistenziale della medesima misura in corso di fruizione.

Ma questa carrellata di informazioni potrà essere meglio eviscerata, certamente, nel corso dei lavori legislativi, confidando che ancora una volta sarà trattata con sensibilità, senso pratico, ragionevolezza dal legislatore

regionale, attento alla comunità che rappresenti, prescindendo da ogni voluta ideologica e partitica.

Da ultimo, va da sé che, come tra l'altro viene comunque indicato nella proposta di legge <(Art. 8 - Risorse per le funzioni del Garante a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane vulnerabili: 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 9 bis e 9 ter della legge regionale 9/2024, come inseriti dall'articolo 5, vengono garantite al Garante adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito della struttura organizzativa di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 14) (Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale)>, sarà assolutamente necessario rafforzare, come già prima evidenziato, la struttura amministrativa di supporto del Garante regionale dei diritti della persona, oggi già in affanno per la grande mole di lavoro che è chiamata ad affrontare.

Se così, infatti, non fosse, forte sarebbe il rischio che la legge che si intenda emanare assuma la veste di un mero orpello normativo, solo da enunciare ma con scarsa capacità di produrre reali azioni di cambiamento e di miglioramento nel sociale.

Ciò detto, e chiedendo venia per la lunga relazione, inevitabile perché trattante dei temi che, oggi più che mai, hanno un'importanza vitale per le nostre comunità, **SI ESPRIME PARERE POSITIVO**, pregando, altresì, che si tenga conto delle osservazioni teste' esposte.

Si coglie, altresì, l'occasione per formulare un cordiale saluto di buon lavoro.

Il Garante regionale dei diritti della persona  
dott. Enrico Sbriglia

*f.to digitalmente*

*ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*